



COMUNE DI VERDERIO

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24.07.2015
Modificato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.04.2022
Modificato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx.12.2024

SOMMARIO

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Disciplina
Art. 3	Determinazione dell'aliquota
Art. 4	Soggetto attivo
Art. 5	Soggetto passivo
Art. 6	Esenzioni
Art. 7	Versamento dell'addizionale IRPEF
Art. 8	Soggetti Responsabili
Art. 9	Disposizioni finali

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., e del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

ART. 2 – DISCIPLINA

- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 142, delle Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

- a) La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
- b) In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi ai redditi imponibili annui determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilita dall'anno 2025 secondo la seguente progressività:
 - 1) un'aliquota dello 0,40 % per redditi annui fino a 28.000,00 Euro;
 - 2) un'aliquota dello 0,60 % per redditi annui compresi tra 28.001,00 e 50.000,00 Euro;
 - 3) un'aliquota dello 0,80 % per redditi annui superiori a 50.000,00 Euro;

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

- a) L'addizionale è dovuta al Comune di Verderio dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO

- a) L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art.3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 6 – ESENZIONI

- a) Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i Cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.

ART. 7 – VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE

- a) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296.

ART. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI

- a) Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi.
- b) In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della deliberazione di variazione, il Responsabile del Servizio Tributi può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

- a) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- b) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2025.